

## PERCORSO TEMATICO

### L'EDUCAZIONE COME DIRITTO

(Legislazione Internazionale, Legislazione Comunitaria, Legislazione Nazionale)

Ad ogni essere umano dovrebbe essere garantita la possibilità di godere delle migliori condizioni di vita. Purtroppo, ad oggi, questo non è possibile per milioni di bambini poiché ad essi è negata la possibilità di accesso ad uno dei loro diritti base, ossia l'educazione.

L'**educazione** viene pertanto considerata, nelle legislazione internazionale, comunitaria e nazionale, **come diritto umano fondamentale**.

#### 1.1. Legislazione Internazionale

A livello di legislazione internazionale, la [Dichiarazione Universale dei Diritti Umani](#), adottata nel dicembre del 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cita, all'articolo 26, comma 1: *«Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita, almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito»*.

Questo articolo rileva l'importanza della gratuità (condizione fondamentale per garantire l'accesso all'educazione in condizioni di parità rispetto alle popolazioni economicamente svantaggiate) e dell'obbligatorietà. L'obbligatorietà della scuola primaria costituisce il punto di partenza per l'accesso agli stadi superiori di istruzione; i sistemi di accesso all'istruzione si basano indubbiamente su criteri meritocratici, ma un sistema educativo che sia funzionale ed effettivamente paritario deve garantire l'eliminazione e la riduzione di quelle disparità sociali (condizioni economiche difficili, malattie, residenza in aree svantaggiate, eccetera) che rallentano le potenzialità di apprendimento degli studenti e che influiscono negativamente sul loro profitto e sul rendimento scolastico (rendendo certi allievi meno "meritevoli" di altri).

Col comma 2 dell'articolo 26, si compie un ulteriore passo avanti, in quanto si pone l'educazione come fonte di diffusione di una cultura universale fondata sui diritti umani: *«L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ...»*.

Altro documento fondamentale che attribuisce all'educazione un'importante funzione sociale, è la [Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo](#), adottata nel novembre del 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989. Al principio settimo, si sancisce che *«il fanciullo ha diritto ad una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società... Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto»*.

La dichiarazione, revisionata nel 1989 ha preso il nome di [Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia – I diritti del Fanciullo \(UNICEF\)](#). Gli articoli che riguardano l'educazione sono il 28 (comma 1 e 2) e il 29. Gli elementi di novità qui aggiunti riguardano l'importanza dell'intervento dei governi, delle istituzioni e della cooperazione internazionale nel supporto finanziario al sistema educativo; la Convenzione, inoltre, rileva l'importanza dell'intervento dei governi nazionali e del loro impegno nell'adeguamento normativo della propria legislazione nazionale, al fine di renderla più efficace in base alle finalità della Convenzione.

Viene inoltre sollevata la questione sulle modalità da adottare per garantire a tutti la regolare frequenza della scuola e per individuare, e quindi eliminare, quelle barriere all'accesso scolastico che ne determinano l'abbandono e la conseguente disparità nelle possibilità di godimento del diritto.

Il comma 1 dell'articolo 29 estende l'importanza dell'educazione ad altri settori della vita umana e sottolinea il carattere di multidisciplinarietà che l'educazione deve prevedere (diversità, diritti umani e sociali, interculturalità, ambiente).

La [Costituzione](#) stessa dell'**UNESCO** (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) si basa sul comune credo dei propri fondatori circa la necessità di garantire a tutti un'educazione completa e paritaria.

L'educazione è definita come diritto umano fondamentale e mezzo indispensabile per l'esercizio degli altri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Fra la legislazione internazionale, che annovera l'istruzione come diritto umano fondamentale, vi è anche il [Patto Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali](#), adottato dall'Assemblea ONU nel dicembre del 1966 e ratificato da un numero considerevole di Stati solo un decennio dopo l'adozione (1976). Di seguito si riportano il comma 1 e 2 dell'articolo 13:

*«Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace» (comma 1).*

E ancora (comma 2): *«Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:*

- a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;*
- b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;*
- c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;*
- d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;*
- e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.*

L'articolo 14 del Patto invita invece i Paesi aderenti ad assicurare l'obbligatorietà e la gratuità del sistema d'istruzione primaria, adeguando la propria legislazione nazionale ai principi espressi nel Patto stesso: *«Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure, al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti».*

## **1.2. Legislazione Comunitaria**

A livello di legislazione comunitaria, il diritto all'istruzione che *«...non può essere rifiutato a nessuno ...»* è sancito nell'art. 2 (Diritto all'istruzione) del Protocollo addizionale nr. 1 (firmato a Parigi nel 1952) alla [Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#). La Convenzione è stata firmata a Roma nel novembre del 1950 e ratificata dall'Italia con legge ordinaria nr. 848 del 1955.

L'articolo 2 del Protocollo addizionale cita: *«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».*

Si tratta di un primo approccio di interesse europeo alla questione dell'educazione, che verrà meglio affrontata e approfondita nelle successive legislazioni.

Nel luglio del 1992, infatti, viene approvata dal Parlamento europeo la **risoluzione A30172/92**, meglio conosciuta come [Carta Europea dei Diritti del Fanciullo](#) che riassume tutti i diritti fondamentali dei bambini di età inferiore ai 18 anni e quel che è più importante, associa il diritto all'istruzione ad una serie di diritti di carattere sociale (parità di accesso ad informazioni sulla salute, sicurezza sociale, inclusione di bambini economicamente svantaggiati o portatori di malattie ed handicap, rispetto delle differenze culturali, non discriminazione in relazione alle origini etniche, famigliari, linguistiche o sociali del fanciullo, protezione dei fanciulli costretti al lavoro minorile).

Al punto 8.35 della Risoluzione si dice: «*ad ogni fanciullo dovrà essere garantita in ambito comunitario la parità di opportunità per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla sicurezza sociale*».

Il punto 8.32 sancisce l'importanza dell'accesso del fanciullo all'educazione sessuale «...*il fanciullo dovrà essere protetto dalle malattie sessuali e ricevere a tal fine le necessarie informazioni; inoltre, deve avere accesso all'educazione in materia sessuale e all'assistenza medica anche per quanto riguarda le misure intese per il controllo delle nascite ...*».

Vedremo anche in seguito quanto sia importante questo aspetto in relazione alle difficoltà di accesso all'educazione nei Paesi in Via di Sviluppo e alle informazioni inerenti alla questione delle nascite, della mortalità infantile e delle malattie.

Riguardo alla questione della parità di accesso all'educazione, ossia all'inclusione (vedi anche paragrafo **4.2. Obiettivo 2 – L'educazione primaria (UPE, Universal primary education)**), significativo è il punto 8.36: «*ogni fanciullo portatore di handicap deve poter: «... b) ricevere un'istruzione e una formazione professionale adatte, che consentano la sua integrazione sociale in un centro normale o specializzato...»*».

Il punto 8.37 garantisce che «*ogni fanciullo ha diritto all'istruzione; gli Stati membri devono assicurare ad ogni fanciullo un'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire a tutti la possibilità di accesso all'istruzione secondaria e universitaria; l'istruzione dei fanciulli deve favorire allo stesso tempo la loro preparazione alla vita attiva e lo sviluppo della loro personalità e ispirarsi al rispetto sia dei diritti dell'uomo che delle differenze culturali ... tale istruzione deve inoltre permettere la conoscenza delle modalità di funzionamento della vita politica e sociale; ... la formazione scolastica di un fanciullo non può essere limitata o interrotta a causa di malattie non infettive o non contagiose per gli altri fanciulli...*».

Altrettanto importante è il rispetto della diversità linguistica e l'impegno a garantire l'integrazione del fanciullo in un ambiente di diverso tessuto linguistico (punto 8.38): «*ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro avrà in particolare diritto a: a) ricevere, sul territorio di tale Stato, l'insegnamento nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro; b) godere sul territorio di un altro Stato membro ... dell'insegnamento gratuito in una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante; ...*». Al comma c) del punto 8.38 la legislazione europea fa riferimento ad una direttiva particolare che norma e garantisce la libertà di movimento dei giovani negli Stati comunitari, al fine di favorire la loro formazione scolastica e professionale : «*ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro avrà in particolare diritto a: ... c) trasferirsi nello Stato membro di sua scelta per compiere i propri studi alle condizioni previste dalla direttiva 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti;*».

Infine, il punto 8.39 è finalizzato alla protezione del fanciullo contro lo sfruttamento economico e il lavoro minorile che costituiscono, come vedremo, un'altra grossa barriera all'accesso scolastico, nonché causa di abbandono scolastico: «*...ogni fanciullo deve essere protetto da qualunque tipo di sfruttamento economico; nessun fanciullo può essere costretto ad eseguire un lavoro che ne metta in pericolo la salute fisica e mentale, lo sviluppo, o che leda il suo diritto all'istruzione di base; nessun fanciullo deve iniziare a lavorare in modo permanente prima dei 16 anni di età, e in nessun caso prima di aver terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria ...*».

Altro documento comunitario che sancisce il diritto all'istruzione è la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea](#). La Carta deriva dalla necessità, accordata fra i Paesi membri dell'UE, di riassumere e dare maggiore visibilità ai diritti fondamentali da essi generalmente riconosciuti. La Carta doveva comprendere i principi generali sanciti dalla Convenzione del 1950, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'Unione.

La carta è stata elaborata da una Convenzione composta da rappresentanti dei capi di Stato o di Governo degli Stati membri ed è stata adottata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Rappresenta un impegno politico considerevole, nonostante manchi di effetto giuridico vincolante.

Nella Carta il diritto all'educazione è sancito nell'articolo 14 «Diritto all'istruzione», comma 1 e 2: «*Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua*» (comma1).

E «*Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria*». (Comma 2).

### 1.3. Legislazione Nazionale

La Costituzione italiana, riconosce, all'articolo 30, come «...*dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...*». E l'articolo 34 rileva l'importanza dell'accesso scolastico per tutti e dell'obbligatorietà e gratuità dell'educazione primaria: «*La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi...*».

Nel settore dell'istruzione la Cooperazione italiana persegue il suo impegno in favore degli obiettivi di [Education for All](#) (Educazione per tutti) e del quarto degli [Obiettivi di Sviluppo Sostenibile](#) dell'Agenda 2030 - Garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità - volto a garantire il diritto all'istruzione di base di qualità senza discriminazioni di alcun genere.

In questo ambito l'Italia sostiene il ruolo di coordinamento globale affidato all'Unesco e alcune specifiche attività di "*institutional capacity development*" realizzate dall'organismo in Africa.

In linea con le priorità G8, a partire dal 2013 è stato avviato lo studio di opportune misure per sostenere la *Global Partnership for Education*, il principale meccanismo finanziario orientato al rafforzamento dei programmi nazionali per l'istruzione nei 53 paesi partner, rafforzando le sinergie tra l'azione in ambito multilaterale e i programmi bilaterali nei paesi prioritari, con particolare riferimento agli obiettivi strategici definiti dalla *Global Partnership for Education* per il triennio 2013-2016: il sostegno agli stati fragili e in situazione di conflitto; l'istruzione delle bambine e delle ragazze; la qualità dell'apprendimento; la formazione degli insegnanti. I finanziamenti statali da destinare all'educazione allo sviluppo sono definiti su base programmatica. La programmazione tiene conto delle aree geografiche e degli ambiti prioritari di intervento per i Paesi destinatari.

In un'ottica di reciprocità dei diritti, l'accesso all'educazione è, da un lato, favorito dall'acquisizione di altri diritti fondamentali, quali per esempio, la salute, l'alimentazione, lo sviluppo umano, il *welfare* sociale ed economico, il lavoro, la partecipazione politica e sociale, la cittadinanza, l'inclusione sociale, la non-discriminazione; dall'altro lato costituisce il prerequisito basilare e il punto di partenza per la loro soddisfazione.